

esercenti il credito agrario in conformità del titolo I della presente legge, potranno cedere senza spesa i loro crediti agli Istituti o alle Casse di risparmio aventi facoltà alla emissione delle cartelle agrarie. In corrispondenza dei mutui ceduti o versati potranno questi ultimi emettere cartelle agrarie, ma sempre nei limiti del quintuplo del capitale. »

(È approvato).

“ Art. 37. Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate dalla legge presente, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore. »

(È approvato).

“ Art. 58. Il Governo del Re può concedere, mediante reale decreto, agli Istituti di emissione l'esercizio delle operazioni tutte di credito agrario in base alla presente legge. »

(È approvato).

“ Art. 39. Il Governo del Re può autorizzare i Monti frumentari e nummari a convertirsi in Istituti singoli o consociati di credito agrario agli effetti della presente legge. »

(È approvato).

Disposizioni transitorie. — “ Articolo 40. È abrogata la legge 21 giugno 1869, che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario.

“ I buoni agrari emessi dagl'Istituti e Casse di risparmio stati autorizzati a forma di detta legge, dovranno essere ritirati dalla circolazione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge.

“ Durante questo termine gli Istituti e le Casse di risparmio suddetti potranno fare le operazioni e valersi di tutte le disposizioni contenute in detta legge che per essi soltanto continuerà ad aver vigore per il detto tempo di anni dieci. »

Franceschini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franceschini. Domanderei all'onorevole Ministro se non si possa rendere un po' più chiara la forma di questo articolo 40, perchè dicendo “ è abrogata la legge 21 giugno 1869 che autorizza la formazione di Società ed Istituti di credito agrario ” mi pare si voglia intendere che con questa legge, quelle Società o quegli Istituti non possono più esistere, mentre sussistono di fatto;

con questa nuova legge variano le norme con le quali dovranno regolarsi in seguito i detti istituti, ma non potranno essere menomati ed alterati i loro diritti acquisiti, nè arrecato alcun nocimento alla loro vita dirò giuridica e sociale. Anche su ciò attendo una spiegazione dall'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole ministro?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Io credo che la formula dell'articolo 40 sia ben chiara e raggiunga lo scopo voluto dall'onorevole Franceschini. Infatti cosa si vuol dire con quest'articolo? Vi è la legge del 1869, che autorizza la formazione di Società e d'Istituti di credito agrario. La base di questa legge sta nella formazione di Società ed Istituti aventi la facoltà della emissione dei buoni. Orbene, noi facciamo una nuova legge sulla identica materia ed abbiamo il diritto di regolare la materia stessa per l'avvenire, restando salvi tutti i diritti acquisiti con la legge passata. Per esprimere questo concetto, non v'era altra formula che quella adoperata, cioè dire: “ abrogata la legge 21 giugno 1869 per nuovi Istituti, ” perchè non si può d'ora in avanti autorizzare più la formazione di Società di credito agrario alla base di quella legge; essa è però in vigore per 10 anni per quegli Istituti, che sono nati all'ombra di essa.

Su questi due concetti, che mi paiono abbastanza chiari, credo che la formula adoperata nell'articolo 40 raggiunga lo scopo, e non possa dar luogo ad alcun dubbio; continueranno ad esistere Società ed Istituti di credito agrario in forza della legge 21 giugno 1869; ed avremo nuove società, ed istituti di credito agrario, che compiranno operazioni a termini della nuova legge.

Spero che queste spiegazioni varranno a tranquillare l'onorevole Franceschini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. A meglio soddisfare il voto dell'onorevole Franceschini l'onorevole ministro potrebbe nel regolamento accennare quanti siano quegli istituti dei quali si rispettano i diritti acquisiti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che cioè coll'articolo 40 non restano pregiudicati i diritti degli istituti di credito agrario esistenti, e dell'altra dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, che cioè col regolamento possano venire accennati gli istituti agrari